

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 23 del 30-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
ANNO 2020.

Nell' anno *duemilaventi* mese di *Novembre* il giorno *trenta* con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria di prima convocazione**.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CARANCI CARLA	PRESIDENTE	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
3	TOFINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
4	BUCCINO EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
5	MEZZANOTTE FELICETTA	CONSIGLIERE	Assente
6	MARCELLO THOMAS	CONSIGLIERE	Presente
7	ROMANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	DONIA MARIO	CONSIGLIERE	Assente
9	IANIRO MARINO	CONSIGLIERE	Presente
10	ZULLO YURI	CONSIGLIERE	Presente
11	CASALE DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari)**, e l'imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico" :

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: **«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;**

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai*

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

VISTO IL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - **Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili"**, il quale prevede, tra l'altro :

- **Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo**, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, **è differito al 31 LUGLIO 2020.**
- **Comma 5.** I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 38-bis) "Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali"**

((1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **«Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo.** Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario :

Articolo 6 : Procedura di approvazione

- 6.1 Sulla base della normativa vigente, **il gestore, rappresentato nel caso da Comune di Castelpizzuto, predisporre annualmente il piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR.
- 6.2 **Il piano economico finanziario è corredato** dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- 6.3 **La procedura di validazione** consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (ATO) o da un **soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore**.
- 6.4 Sulla base della normativa vigente, **l'Ente territorialmente competente** assume le pertinenti determinazioni e **provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA)** la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 **L'Autorità (ARERA)**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, **conseguentemente approva**.
- 6.6 Fino all'approvazione da parte **dell'Autorità (ARERA)**, di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

DATO ATTO che partire dal 2018, nella determinazione dei costi TARI, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 :

- **COMMA 15.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

- **COMMA 15-bis.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- **COMMA 15-ter.** A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento TARI** si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2), il quale prevede, **per l'esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;**

VISTA la determina n. 21 del 30.11.2020 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha validato il Piano economico finanziario Tari 2020 ai sensi dell'articolo 6 della delibera di Arera n.443 del 31 ottobre 2019;

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.11.2020 dal Revisore dei Conti in relazione alla proposta di delibera di approvazione Piano Finanziario Tari-2020;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare **L'ALLEGATO PIANO FINANZIARIO della TARI** (Tributo servizio gestione rifiuti) **anno 2020** ;
- 4) di dare atto che il Comune in qualità di gestore del servizio rifiuti, che nella determinazione dei costi TARI della necessità di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, nonché delle risultanze dei fabbisogni standard ;
- 5) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;
- 6) di **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2020 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-01-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 10-01-2021

IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 10-01-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G		15.650	15.650
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G		5.158	5.158
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G			-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G			-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G			-
Fattore di Sharing – b	E			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G			-
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E			-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G		6.875	6.875
Coefficiente di gradualità (1+y)	E			
Rateizzazione r	E		1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	E		6.600	6.600
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		366	366
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	-	27.774	27.774
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G			-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G			-
Costi generali di gestione - CGG	G			-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G			-
Altri costi - COal	G			-
Costi comuni – CC	C			-
Ammortamenti - Amm	G			-
Accantonamenti - Acc	G			-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G			-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{lic}	G			-
Costi d'uso del capitale - CK	C			-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G		8.029	8.029
Coefficiente di gradualità (1+y)	E			
Rateizzazione r	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E		7.708	7.708
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	-	7.708	7.708

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$	C		-	20.066
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			-
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TV}^{EXP}	facoltativo			-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COS_{TV}^{EXP}	facoltativo			-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C		-	27.774
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV_{TF}^{EXP}	facoltativo			-
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C		-	7.708
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$)	C		-	20.066
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - $RCND_{TV}$				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - $RCND_{TV}$	facoltativo			
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$	C			20.066
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			
q_{a-2}	G			56,18
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	G			403,92
fabbisogno standard €/cent/kg	E			454
costo medio settore €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E		-0,27	-0,27
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E		-0,21	-0,21
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E		-0,1	-0,1
Totale γ	C	0	-0,58	-0,58
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	1	0,42	0,42
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E			
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E			
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E			
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C			1,7%
$(1+\rho)$	C			1,017
ΣT_a	C			20.066
ΣTV_{a-1}	E			14.663
ΣTF_{a-1}	E			8.029
ΣT_{a-1}	C			22.692
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			0,8843
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			20.066
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
riclassifica TV _a	E				17.596
riclassifica TF _a	E				2.471
Attività esterne Ciclo integrato RU	G				-

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1 Premessa	2
2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2 Altre informazioni rilevanti	3
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
3.1 Dati tecnici e patrimoniali	3
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull' affidamento	3
3.1.2 Dati tecnici e di qualità	3
3.1.3 Fonti di finanziamento	3
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	4
3.2.1 Dati di conto economico	4
3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	8
3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale	8
4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	8
4.1 Attività di validazione svolta	8
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
4.3 Costi operativi incentivanti	9
4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	9
4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	10

1 Premessa

Al fine di consentire all'Organo validante, la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il Rappresentante legale del Comune di Castelpizzuto, invia al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, individuato come organo validante al fine di garantire il requisito di terzietà:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati.

L'Organo individuato per la validazione, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Castelpizzuto, svolgendo da sempre in economia sul proprio territorio, le attività relative al ciclo RU, ai sensi del nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera di Arera n.443 del 31.10.2019, si prefigura come unico gestore del servizio rifiuti.

Vista la comunicazione effettuata dalla Regione Molise – Servizio Tutela e valorizzazioni Ambientali diretta a tutti i comuni molisani, dove veniva specificato che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Molise, ha individuato prioritariamente l'intero territorio regionale quale unico Ambito Territoriale Ottimale ai fini dell'attribuzione in materia di rifiuti, ma che essendo stato l'ATO al momento solo delimitato ma non definito e costituito, non può svolgere le funzioni di governance del settore nel territorio regionale, preso atto di ciò il Comune di Castelpizzuto si prefigura contestualmente anche Ente Territorialmente Competente ai sensi dell' MTR 443.

Le attività di spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto e conferimento rifiuti sono svolte in maniera diretta dal Comune su tutto il proprio territorio avvalendosi dei mezzi di proprietà e del proprio personale dipendente costituito da due operai . La raccolta avviene in maniera non differenziata. Il territorio comunale si presenta dislocato in più località, la raccolta rifiuti viene effettuata tramite appositi cassonetti.

I rifiuti urbani vengono conferiti dal comune presso l'impianto sito in Località Tufo Colonico in agro del Comune di Isernia di proprietà della Smaltimenti Sud la quale detiene la gestione degli impianti. La soc. Smaltimenti Sud fattura al comune le attività di smaltimento RSU e deposito dei rifiuti in discarica.

La gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti è svolto direttamente dall'ente per mezzo di proprio personale dipendente, per la gestione dell'ufficio tributi ci si è avvalsi della collaborazione della ditta PaDigitale Adriatica S.r.l., già titolare del contratto di fornitura dei software per la gestione delle banche dati.

Come già specificato il Comune di Castelpizzuto si prefigura quale unico gestore del servizio rifiuti ai sensi del nuovo MTR, pertanto i dati relativi ai costi a consuntivo 2017 e 2018 determinanti per il calcolo del conguaglio previsto dall'articolo 15 del MTR e per la predisposizione del Pef 2020, sono stati rilevati dagli impegni di spesa presenti sui conti consuntivi anni 2017 e 2018 approvati dall'Ente. Sempre ai fini del calcolo del conguaglio, per ciò che concerne la sommatoria delle tariffe variabili 2018 (TV a-2 old) e delle tariffe fisse 2018 (TF a-2 old) nonché per la verifica del limite di crescita tariffaria previsto dall'articolo 4 del MTR, sono stati considerati i costi inseriti nel piano tariffario anno 2014 approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 27.09.2014 e confermato anche per l'anno 2019 e predisposto secondo il metodo normalizzato previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n.158.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Oltre alle succitate indicazioni, non si rilevano altre informazioni rilevanti circa lo stato giuridico patrimoniale dell'ente, in particolare non sussistono procedure fallimentari, concordati preventivi, ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il Comune di Castelpizzuto in qualità di gestore del servizio, come predetto effettua la raccolta non differenziata.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Le attività di raccolta dei rifiuti vengono effettuate regolarmente in due giorni settimanali.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Oltre le entrate relative alla tassa rifiuti, non esistono altre forme di finanziamento per il servizio rifiuti.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizzano tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno $a-2$ come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

Di seguito si riportano le componenti di costo effettivamente sostenute dall'Ente gestore Comune di Castelpizzuto, risultanti dagli impegni di spesa relativi ai bilanci a consuntivo anni 2017 e 2018, utilizzati per la predisposizione del PEF 2020 in conformità al modello allegato all'MTR. Dal confronto con l'ultimo Pef approvato relativo all'anno 2014 approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 27.09.2014 e confermato anche per le annualità successive, predisposto secondo il metodo normalizzato previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n.158 risultano differenze per importi ed allocazione (Tv e Tf) delle voci di costo imputate da cui ne deriva il conguaglio ai sensi del MTR sulla parte variabile e fissa.

CONTO ECONOMICO ANNO 2017 (costi utilizzati per il calcolo del conguaglio)

Descrizione costo per impegno di spesa	Numero impegno di spesa	Allocazione all'interno del Pef ai sensi del Mtr	IMPORTO senza Iva	€ Iva indetraibile €
Raccolta porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata (voce conto economico B7)	68-158-162-203-284-361-410-482-6-76-169-253-334-43512-33-52-88-125-181-223-266-303-346-383-447-503-23-93-186-271-351-452	CRT	8.111,71	355,39
Trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, Recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni (voce conto economico B7)	40-113-211-291-370-491-18-46-82-119-175-217-260-297-340-376-441-497-57-130-228-308-388-508	CRT	8.131,09	359,65
Smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico	99-538	CTS	3.799,46*	631,15

CONTO ECONOMICO ANNO 2018

Descrizione costo per impegno di spesa	Numero impegno di spesa	Allocazione all'interno del Pef ai sensi del Mtr	IMPORTO senza Iva	€ Iva indetraibile €
Raccolta porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata (voce conto economico B7)	68-109-141-213-309-350-500-548-39-114-219-315-401-475-13-45-64-91-127-185-232-291-	CRT	7.716,06	118,43

	328-375- 413-443- 485-23-96- 190-296- 333-418-489			
Trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, Recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni (voce conto economico B7)	7-79-172- 277-363- 431-19-51- 85-121-179- 226-284- 322-369- 407-437- 480-56-132- 237-333- 418-489	CRT	7.625,65	98,54€
Smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico	67	CTS	5.056,20*	141,81

*Le componenti di costo CTS relative allo smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico, ai sensi dell'articolo 7.7 dell'MTR sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate):

Anno di conferimento	Quantitativi conferiti	Prezzo unitario €/t	Importo €
2017	49	77,54	3.799,46
2018	56	90,00	5.046,00

I costi su indicati sono stati effettivamente sostenuti dall'ente, non sussistono invece spese legate a campagne ambientali e misure di prevenzione, oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, oneri tributari locali e oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Costi relativi allo spazzamento e sgombero della neve sostenuti nell'anno a-2, trattandosi di attività esterne al ciclo RU non sono state computate nella predisposizione del Pef in conformità al modello allegato all'MTR, rimanendo quindi esclusi dalla tariffa, saranno indicate separatamente all'interno degli avvisi di pagamento Tari.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Per quanto riguarda i ricavi relativi alla vendita di materiali ed energia e derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, Il Comune di Castelpizzuto non ha percepito alcun provento per le annualità 2017 e 2018.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Si rappresenta che il Comune di Castelpizzuto si avvale per la gestione del servizio, di un compattatore cassonato Iveco . La discarica e gli impianti per lo smaltimento e la differenziazione situati in località Tufo Colonico di Isernia sono di proprietà e gestiti dalla Soc. Smaltimenti Sud S.r.l. Considerato che il mezzo di proprietà del Comune di Castelpizzuto nell'annualità a-2 era già stato completamente ammortizzato, tenuto conto della vita utile del bene in relazione al suo anno di acquisto, considerato altresì che la discarica di proprietà della Smaltimenti Sud è stata portata ad esaurimento, e gli impianti per lo smaltimento e la differenziazione sono stati realizzati precedentemente all'anno 2000, non si è provveduto ad inserire i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali nella predisposizione del Pef in conformità al modello allegato all'MTR.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

I costi di cui al punto 3.2.1 della presente relazione, derivanti dagli impegni di spesa indicati, sono stati verificati e ritenuti efficienti per lo svolgimento del servizio RU.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Considerato il parametro per la determinazione del limite alla crescita tariffaria $\rho a=1,4\%$, derivante dalla formula contenente il tasso di inflazione programmata $r_{pia}= 1,7\%$, il coefficiente di recupero produttività Xa valorizzato allo $0,3\%$, dai coefficienti QLa e PGa pari a zero per le motivazioni esposte nei punti 3.1.1. e 3.1.2., considerato il totale delle entrate tariffarie $\Sigma Ta=20.528,00$ e $\Sigma Ta-1=22.692,00$, Ne deriva una differenze di crescita annuale pari a $0,90$.

Pertanto il seguente limite di crescita annuale di cui al comma 4.1 del MTR, risulta rispettato $\frac{\Sigma Ta}{\Sigma Ta-1} < (1+\rho a)$, $0,90 < 1,014$

4.3 Costi operativi incentivanti

Per le annualità 2020 e 2021 non si prevedono attualmente ulteriori miglioramenti sostanziali del servizio prestato a costi efficienti, pertanto le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ non sono state valorizzate.

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Ai fini della determinazione dei conguagli relativi all'anno 2018 (come determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del MTR), il Comune di Castelpizzuto, in applicazione delle regole di cui all'articolo 16 del medesimo MTR, ha: individuato il coefficiente di gradualità $(1+\gamma a)$ in ragione:

- di un costo unitario effettivo (CUEff a-2) inferiore al Benchmark di riferimento (identificabile per le Regioni a Statuto Ordinario, a norma del comma 16.4 del MTR, nel fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/13);
- una valorizzazione del parametro $\gamma a=\gamma 1a+\gamma 2a+\gamma 3a$, che tiene conto:

i. della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, precisando che la percentuale di raccolta differenziata pari al 9,08% risulta inferiore alla “media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita, di cui RD = 51,80%” (proponendo γ_{1a} pari a -0,27);

ii. del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, valutando il medesimo sulla base del confronto di indicatori di livello comunale ritenuti dall’Ente territorialmente competente utili proxy delle prestazioni di recupero di materia, quale, ad esempio, la quantità di rifiuti indifferenziati pro-capite, il cui valore di 325,34 kg/abitante “si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita, pari a 207,69 kg/abitante” (proponendo γ_{2a} pari a -0,21);

iii. Relativamente alla valutazione annuale sulla soddisfazione degli utenti, Non essendo stata approvata la Carta dei Servizi, si propone γ_{3a} pari a -0,10;

ai sensi dell’art. 15 del MTR, ai fini del calcolo dei conguagli va preso come riferimento il piano tariffario ultimo approvato, predisposto secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR del 27 aprile 1999 n.158, di cui si rappresentano i ricavi da TARI a copertura dei costi comunali:

2018		
Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro)	22.692,00	Ricavi da TARI a copertura dei soli costi comunali
di cui quote fisse	8.029,00	8.029,00
di cui quote variabili	14.663,00	14.663,00
Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro)	0,00	

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Non essendo stato possibile inserire all’interno dei dati di conto economico, le singole voci di ricavo relative alla vendita di materiali ed energia e derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, per via delle motivazioni indicate nel punto 3.2.2. della presente relazione, la valorizzazione dei parametri: b (fattore di *sharing*) e ω (corrispettivo fattore di *sharing* sui proventi Conai) risulta ininfluenza.

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

Verbale del 30-11-2020

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO
“Approvazione Piano Finanziario Tari – 2020”**

Il sottoscritto Alessio Gentile, organo di revisione del Comune di Castelpizzuto

• **Premesso che:**

in data odierna il sottoscritto revisore ha ricevuto ed analizzato la documentazione, contenente LA BOZZA DI PROPOSTA che sarà proposta all’approvazione del consiglio comunale avente ad oggetto: **“Approvazione Piano Finanziario Tari – 2020”**

- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
- ESAMINATO il PEF 2020
- Visto il Parere Espresso dal Responsabile Tecnico
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Tutto questo premesso e considerato, lo scrivente non ha osservazioni in relazione alla proposta di delibera compresi gli allegati (in particolare il Pef) che ne sono parte sostanziale ed esprime parere favorevole alla sua approvazione.

IL REVISORE
Alessio Gentile

